



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/10/2007

=====

ADDI' 31/10/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELAGRIFI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	KARAITI	Filberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSENTI: POMPLI - ASTORRE - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 847

Oggetto:

Proposta di Legge regionale concernente: "Disposizioni per la razionalizzazione, il contenimento e la trasparenza della spesa pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale in attuazione dell'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).



847 31 OTT. 2007

**Oggetto:** Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni per la razionalizzazione, il contenimento e la trasparenza della spesa pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale in attuazione dell’articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).”



## LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell’Assessore agli Affari istituzionali, Enti locali – Sicurezza

**VISTA** la Costituzione della Repubblica italiana;

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (*Nuovo Statuto della Regione Lazio*);

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative al personale regionale*) e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), che prevede l’obbligo per le Regioni di adeguare la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti di dette società ai principi di coordinamento della finanza pubblica determinati dai commi da 725 a 735 dello stesso articolo;

**VISTO** il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2007, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 729, della citata legge 296/2006 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 7 agosto 2007, n. 182, con il quale si è provveduto a determinare l’importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell’individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione;

**CONSIDERATO** che l’operatività della nuova disciplina in tema di numero degli amministratori è subordinata, oltre all’emanazione del menzionato decreto, all’adeguamento degli statuti e degli eventuali patti parasociali da parte delle società interessate, da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**RITENUTO** necessario e urgente sottoporre al Consiglio regionale una proposta di legge finalizzata alla razionalizzazione, al contenimento ed alla trasparenza della spesa

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



847 31 OTT. 2007 *llg*



pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, anche indiretta, in conformità ai principi di coordinamento della finanza pubblica determinati dai commi da 725 a 735 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

**VISTO** il testo della proposta di legge regionale recante "Disposizioni per la razionalizzazione, il contenimento e la trasparenza della spesa pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale in attuazione dell'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).", formulato dalla Direzione regionale Affari giuridici e legislativi in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

**VISTA** la relazione presentata dall'Assessore proponente;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione delle parti sociali;

All'unanimità

**DELIBERA**



Per le motivazioni espresse in premessa:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale recante "*Disposizioni per la razionalizzazione, il contenimento e la trasparenza della spesa pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale in attuazione dell'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).*", costituita da 9 articoli e corredata della relazione illustrativa, che fanno parte integrante della presente deliberazione.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*

ALLEG. alla DELIB. N. 847 *ly*  
DEL 31 OTT. 2007

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Disposizioni per la razionalizzazione, il contenimento e la trasparenza della spesa pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale in attuazione dell’articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).”



Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Morazzzo*  
*Pietro Morazzzo*

*Finis*



**ART. 1**  
*(Oggetto)*

1. La presente legge, al fine della razionalizzazione, del contenimento e della trasparenza della spesa pubblica relativa agli organi di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società a partecipazione regionale, in conformità ai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi da 725 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), detta norme concernenti la determinazione del numero di componenti dei suddetti organi designati dalla Regione e dagli enti locali territoriali e dei rispettivi compensi nonché le modalità di pubblicità in materia.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*Revis*



## ART. 2

*(Ambito di applicazione)*

1. Le norme della presente legge si applicano:

- a) alle società a totale partecipazione, anche indiretta, della Regione;
- b) alle società a partecipazione mista della Regione e di altri enti pubblici o privati, qualora la partecipazione regionale, anche indiretta, sia maggioritaria.

2. Relativamente alle società di cui al comma 1, lettera b), nelle quali la partecipazione regionale, anche indiretta, non è maggioritaria, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 726, della l. 296/2006.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazza  
*Pietro Marrazza*

*Floris*



### ART. 3

*(Numero dei componenti degli organi di amministrazione)*

1. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo di due milioni di euro, determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2007, salvo diverso maggiore importo determinato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), designati dalla Regione e dagli enti locali territoriali, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione, non può essere superiore a cinque.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrozzo



#### ART. 4

(Compensi degli amministratori)

1. L'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori delle società di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il compenso lordo annuo onnicomprensivo del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico non può essere superiore al 75 per cento dell'indennità di carica spettante al Presidente della Regione;
- b) il compenso lordo annuo degli altri componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore al 30 per cento dell'indennità di carica spettante al Presidente della Regione;
- c) eventuali deleghe operative sono attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, al presidente del consiglio di amministrazione;
- d) la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione può essere prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
- e) per gli amministratori non possono essere previsti gettoni di presenza;
- f) agli amministratori possono essere attribuite le indennità di missione e il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato alle condizioni e nei limiti stabiliti per i dirigenti regionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Con deliberazione della Giunta regionale:

- a) possono essere disposte, sulla base di adeguate motivazioni, deroghe ai limiti previsti dal comma 1, lettere a) e b);
- b) è individuato per le singole società un indice variabile di complessità gestionale al quale deve rapportarsi il rappresentante, diretto o indiretto, della Regione in seno all'assemblea per la concreta determinazione del livello retributivo degli amministratori.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo  
*Pietro Marrazzo*

*flu*



## ART. 5

*(Cause ostative alla nomina di amministratori)*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le cause ostative alla nomina di amministratori delle società di cui all'articolo 2, comma 1, in conformità al principio di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'articolo 1, comma 734, della l. 296/2006.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Flav




**ART. 6**

*(Numero dei componenti dei collegi sindacali)*

1. Il numero complessivo di componenti del collegio sindacale delle società di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere superiore a tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo





ART. 7  
(Pubblicità)

1. Gli incarichi e i compensi degli amministratori delle società di cui all'articolo 2, comma 1, designati dalla Regione e dagli enti locali territoriali sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico di tali enti a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è aggiornata semestralmente.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori societari sono tenuti a comunicare alla Regione e agli enti locali territoriali che hanno provveduto alla loro designazione il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione stabilita dall'articolo 1, comma 735, della l. 296/2006.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**ART. 8**

*(Norme transitorie)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le deliberazioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), e dall'articolo 5, comma 1. Entro lo stesso termine il Presidente della Regione individua il responsabile regionale tenuto a curare la pubblicità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società di cui all'articolo 2, comma 1, adeguano i propri statuti alle norme contenute nella legge stessa e alle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

**ART. 9**  
*(Entrata in vigore)*



1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Mannaczo*

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "P. Mannaczo".

*16/11/20*



ALLEG. alla DELIB. N. 847 *uy*  
DEL 3.1.DII.2007

**Relazione alla P.L.R. concernente:**

**Disposizione per la razionalizzazione, il contenimento e la trasparenza della spesa pubblica degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale in attuazione dell'art.1, comma 730, della Legge 27.12.2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007)**

Razionalizzare il funzionamento degli apparati e ridurre la spesa degli organismi pubblici rappresenta un obiettivo prioritario non solo per ragioni economico-finanziarie ma anche per rispondere compiutamente alla forte richiesta di riduzione dei costi della politica che proviene dalla pubblica opinione.

A tal fine la legge finanziaria 2007 ( legge 27 dicembre 2006, n° 296) ha previsto una serie di disposizioni volte al contenimento dei costi degli organi di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali attraverso la definizione di limiti invalicabili ai compensi (art. 1, commi da 725 a 728) e definendo il numero massimo di componenti di detti organi (comma 729).

La stessa legge al comma 730, in forza del principio di coordinamento della finanza pubblica, impone alle regioni e alle province autonome di adeguare le rispettive discipline a detti principi.

La presente legge, che risponde quindi in prima istanza a tale obbligo, si innesta in un percorso già da tempo intrapreso dalla Regione Lazio volto, in generale, ad un forte contenimento della spesa di funzionamento dei propri organismi e, nello specifico, alla implementazione di specifiche regole di governance interna alle aziende possedute o partecipate che separino nettamente le funzioni di indirizzo, proprie degli organi societari, da quelle di gestione, proprie del management aziendale.

Rispetto alla disciplina statale il testo qui proposto riduce il tetto massimo previsto dei compensi, introduce una più significativa distinzione tra il Presidente dell'organo e i semplici membri, inserisce il principio della complessità gestionale come criterio di determinazione concreta dei compensi, rafforza i meccanismi di pubblicità al fine di assicurare la massima trasparenza.

**Art.1** - La norma della Legge Finanziaria sopra richiamata stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate e del numero massimo dei componenti di dette società. Lo stesso comma statuisce che il suddetto obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



**Art.2-** Individua l'ambito di applicazione delle norme della P.L.R. dirette alle società a totale partecipazione, anche indiretta, della Regione e alle società a partecipazione mista della Regione e di altri enti pubblici o privati ove la partecipazione regionale, anche indiretta, sia maggioritaria. Nel caso non sorgesse l'ipotesi della partecipazione maggioritaria regionale, relativamente alle prime due tipologie di società, la norma da applicare è quella contenuta nell'art.1, commi 726 - 728 e 729 della Legge 296/2006.

**Art.3** – Viene indicato il numero complessivo dei componenti del C.d.A. delle società di cui all'art.2, comma 1, lettera a) che non può essere superiore a tre ovvero a cinque per le società con capitale interamente versato, pari o superiore a 2 milioni di euro.

**Art.4-** Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile è l'assemblea che determina l'importo complessivo per la remunerazione degli amministratori di cui all'art.2. Vengono nell'articolo determinati i criteri per l'erogazione dei compensi.

**Art. 5** – La Giunta Regionale delibera, individuandole, sulle cause ostative alla nomina degli amministratori delle società di cui all'art.2, comma 1 richiamandosi al principio di coordinamento della finanza pubblica contenuto nel comma 734 dell'art.1 della L. 296/2006.

**Art.6** – Stabilisce il numero complessivo del Collegio Sindacale delle anzidette società che non può essere superiore a tre membri effettivi e due supplenti.

**Art.7-** Si rendono pubblici gli incarichi ed i compensi delle società anzidetti designati dalla Regione e dagli Enti Pubblici Territoriali. A tal fine si fa obbligo agli amministratori societari di comunicare alla Regione e agli Enti Locali Territoriali l'incarico ricevuto ed il relativo compenso entro 30 gg. dal conferimento. La violazione degli obblighi suddetti è sanzionata dall'art.1 comma 725 della L.296/2006.

**Art.8** – Entro 90 gg. dall'entrata in vigore della legge viene adottata la deliberazione di cui all'art.5 ed individuato, a cura del Presidente della Regione, il responsabile regionale tenuto a curare la pubblicità di cui all'art. 6 comma 1. Infine si stabilisce che le società di cui all'art.2 comma 1 devono adeguare i propri statuti alle norme contenute nella legge ed alla deliberazione della Giunta Regionale entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Il mancato adeguamento nel termine anzidetto comporta la revoca a cura del Presidente della Regione degli amministratori

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

designati dalla stessa e la contestuale designazione di nuovi amministratori, con la fissazione di un nuovo termine per l'adeguamento degli statuti.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

